



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

ORDINANZA n. 26 del 15 marzo 2018

ACQUEDOTTO DI RIO FREDDO – ORDINANZA DI RIMESSA IN FUNZIONE DELLA LINEA PREESISTENTE.

IL VICE SINDACO

Vista la relazione di sopralluogo del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta, prot. 1688 del 09.03.2018, Ing. Massimiliano Giorgini, svolta in loc. “macchioni” per la verifica di una rottura sulla linea principale dell’acquedotto di nuova costruzione realizzato dalla ditta Italbon s.r.l., con sede in Pontedera (PI), via Salvo D’Acquisto n. 40/q, giusta convenzione sottoscritta con l’Amministrazione rep. 30 del 17.12.2015;

Vista la relazione di sopralluogo del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta, prot. 1702 del 11.03.2018, Ing. Massimiliano Giorgini, svolta in loc. “macchioni” dal quale si evince che la ditta Italbon s.r.l., con sede in Pontedera (PI), via Salvo D’Acquisto n. 40/q, non ha adempiuto alla riparazione della linea ma soltanto “tamponato” la fuoriuscita;

Vista la relazione di sopralluogo del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta, prot. 1824 del 15.03.2018, Ing. Massimiliano Giorgini, resasi necessaria a seguito dell’avvenuta interruzione del pubblico servizio idrico in data 14.03.2018 per l’esecuzione dei lavori da parte dell’Italbon s.r.l.;

Dato atto che la rottura a tutt’oggi ancora non è stata riparata a regola d’arte e che il cantiere risulta essere aperto e accessibile da chiunque;

Visto che, per quanto riportato nella suddetta relazione di servizio, e quanto mai necessario provvedere ad una ispezione completa dei lavori eseguiti dalla ditta Italbon s.r.l. al fine della verifica della permanenza delle condizioni di validità della convenzione sottoscritta tra le parti;

Ritenuto necessario, nelle more dell’espletamento delle ispezioni e delle verifiche del caso, rimettere in funzione la linea preesistente dell’acquedotto di Rio Freddo con il fine di garantire il pubblico servizio di approvvigionamento idrico;

Dato atto che al momento della rimessa in esercizio della preesistente linea dell’acquedotto è doveroso, nelle more dell’espletamento delle dovute analisi chimiche, rendere non potabile l’acqua per l’utilizzo alimentare;

Visto l’art. 54 comma 2° del D.L.vo 267/2000 del 18.08.2000 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza e l’igiene urbana;



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

Ritenuto di dover emettere provvedimento per garantire il pubblico servizio idrico.

ORDINA

Alla ditta **Italbon s.r.l.** con sede in Pontedera (PI), via Salvo D'Acquisto n. 40/q, all'esecuzione delle seguenti operazioni:

1. Messa in sicurezza, chiusura dell'area della condotta rotta, e riparazione della stessa e/o limitando la dispersione idrica entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della presente per garantire la prosecuzione del servizio idrico;
2. Congiuntamente a quanto riportato nel precedente punto, rimessa in esercizio della preesistente linea dell'acquedotto di Rio Freddo, ripristinando il collegamento con il ramo di diramazione per Favischio, interrotto sulla nuova condotta entro e non oltre lunedì 19 marzo 2018, avendo cura di comunicare con preavviso il dirottamento idrico per l'emissione di apposita ordinanza di non potabilità;

dette lavorazioni saranno realizzate a spese proprie della Italbon s.r.l., ai sensi dell'art. 7 della convenzione in data 17.12.2015 rep. 30,

AVVERTE

Che, trascorso i termini di cui sopra, senza la **Italbon s.r.l.** abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese della ditta;

Che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece, in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Rieti di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata via pec alla ditta Italbon s.r.l., con sede in Pontedera (PI), via Salvo D'Acquisto n. 40/q, pec italbonsrl@pec.it;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

1. al Comando Carabinieri di Borbona
2. alla Prefettura di Rieti;
3. Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Posta;



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

COMUNICA

Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Ing. Massimiliano Giorgini presso il Servizio Tecnico,

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



Il Vice Sindaco
Marcello Etrusco